STATUTO DI OPENLABS APS

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "OPENLABS APS" di seguito chiamata per brevità "Associazione".

L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e la Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Regione Lombardia).

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale in Milano, Piazza Castello 16.

Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, dandone comunicazione agli associati.

Il trasferimento della sede legale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Il Consiglio Direttivo con sua delibera può istituire sedi operative, anche in altri Comuni.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 4 - Finalità

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione si propone di promuovere e diffondere l'esercizio consapevole della libertà sia riguardo alle scienze informatiche e telematiche, sia all'uso delle relative tecnologie nella società civile, nonché di sostenere le forme di licenza e di distribuzione delle informazioni che ne consentano l'uso libero nella produzione e nelle attività intellettuali in senso lato.

Tali finalità si fondano sui seguenti convincimenti:

 condizione necessaria affinché qualunque forma di conoscenza umana costituisca la base per la propria crescita e lo strumento per il miglioramento delle condizioni di vita di tutti, è che non venga circoscritta in un ambito ristretto, ma sia lasciata libera di diventare patrimonio comune.

- le scienze informatiche rappresentano di fatto un aspetto essenziale della cultura di oggi. La
 corretta diffusione di tali conoscenze e la padronanza delle tecnologie che ne derivano
 sono di importanza determinante per l'attuale direzione che assume lo sviluppo della
 società, dal punto di vista scientifico, economico, artistico ed educativo/formativo.
- il sistema operativo degli elaboratori ed i formati d'immagazzinamento dei dati e la loro trasmissione, rappresentano una infrastruttura essenziale del sistema di telecomunicazioni. Il loro disegno e sviluppo non deve essere rimesso in esclusiva ad alcuno.

L'associazione farà riferimento alle opere d'ingegno distribuite con licenze d'uso che prevedano il loro libero utilizzo. Tali licenze saranno meglio specificate nel regolamento.

L'Associazione è apartitica: eventuali rapporti con interlocutori politici saranno intrapresi al solo scopo di promuovere le finalità dell'Associazione e non dovranno interferire con gli obiettivi dell'Associazione stessa.

Art. 5 - Attività

Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate l'Associazione si propone di svolgere attività di ricerca, di formazione, di consulenza e di informazione e qualsiasi altra attività accessoria ritenuta integrativa e funzionale allo sviluppo dell'attività istituzionale.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell'Associazione, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale e con il presente Statuto Sociale.

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà stipulare accordi o convenzioni con Enti pubblici e/o privati.

Art. 6 - Ammissione degli associati

- L'Associazione è composta dagli Associati regolarmente iscritti;
- Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia;
- Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato;
- L'Associazione opera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti della persona e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna;

- Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo:
- Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne;
- Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione mediante il versamento della quota associativa deliberata dall'Assemblea;
- Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale;
- Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio; ai fini dell'elettorato attivo e passivo deve essere versato almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.

Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un eventuale rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Diritti degli Associati

Tutti i gli Associati in regola con il pagamento delle quota annuale secondo quanto stabilito dal precedente art. 6 hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni sono rappresentati da chi esercita la potestà, come previsto al precedente art. 6.

Art. 8 - Doveri del Socio

Ciascun Socio deve:

- rispettare le norme contenute nello Statuto e negli eventuali regolamenti, incluse tutte le delibere delle Assemblee e degli Organi Sociali;
- mantenere un comportamento degno e non gettare discredito sull'Associazione e/o sui suoi rappresentanti;
- versare la quota sociale stabilita annualmente, entro i termini di cui all'articolo 6.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dall'Associato che recede, per qualunque motivo, non saranno rimborsati.

Art. 9 - Controversie

Le controversie tra soci e tra soci ed organi dell'associazione vengono risolte dal collegio dei probiviri, se nominato, o dal direttivo in mancanza dei probiviri.

L'organo giudicante decide a maggioranza, applicando lo statuto ed il regolamento dell'associazione, le sue decisioni sono inappellabili.

Art. 10 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di Socio si perde per:

- decadenza per morosità nel versamento delle quote associative;
- recesso del Socio, richiesto dal medesimo, dandone comunicazione scritta al Presidente. In tal caso il Socio perde automaticamente e immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali;
- Decesso;
- radiazione del Socio, decisa dal consiglio direttivo, conseguente ad un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.

Nel caso di radiazione, prima di procedere all'esclusione di un Socio, il consiglio direttivo deve contestargli per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo 30 (trenta) giorni dalla data della notifica.

Qualora il Socio contestasse la radiazione, si rimetterà come ultima istanza di valutazione al Collegio dei Probiviri il cui parere è inappellabile e vincolante.

L'ex Socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Ordinaria degli Associati;
- l'Assemblea straordinaria degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere.

Possono inoltre essere nominati con le modalità previste nel regolamento:

- un Vicepresidente;
- un Segretario che supporti sul piano organizzativo il Presidente ed il Tesoriere;

- un Collegio dei Probiviri che supporta il consiglio direttivo nelle dispute all'interno dell'associazione;
- un collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati

Le assemblee, ordinaria e straordinaria, degli associati sono il momento fondamentale di confronto interno, atti ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione e sono composte da tutti gli associati in regola con i versamenti di associazione di cui al precedente art. 6, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati. L'assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

La seconda convocazione deve aver luogo almeno 1 (una) ora dopo la prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l'anno successivo;
- deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- esaminare le questioni sollevate dai soci o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Tesoriere;
- deliberare indirizzi e programma delle attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione, ed ogni qualvolta si renda utile o necessario per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata, almeno quindici giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite e-mail due volte 15 ed 8 giorni prima della sua data, sulla lista soci, e pubblicata nelle stesse date sul sito dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, può essere svolta anche in via telematica.

Il verbale va trascritto nel libro delle Assemblee degli associati e va pubblicato sul sito dell'associazione.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero non inferiore a tre e non superiore a undici Consiglieri preferibilmente in numero dispari.

È eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea Ordinaria ogni tre anni.

Assemblea Ordinaria elegge i Consiglieri e tra questi definisce il Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Vice-Presidente;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- Eleggere i membri integrativi per i consiglio dei revisori dei conti, quando necessario.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea ordinaria convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Nel caso di votazione che comportino assunzione di responsabilità, i contrari possono essere esonerati dalla responsabilità stessa solo se viene verbalizzata nominativamente la loro contrarietà

Art. - 14 - II Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea ordinaria tra i componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo di cui fa parte.

Art. 15 - Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dell'uso dei fondi messi a disposizione per le attività e della destinazione che di tali fondi viene fatta. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Consiglio Direttivo dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando la documentazione contabile e le eventuali ricevute. In sede inoltre di Assemblea Ordinaria è tenuto ogni volta ad un resoconto della propria attività svolta.

La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Il Tesoriere è rieleggibile consecutivamente per un periodo massimo di 6 (sei) anni.

Può essere rimosso su proposta del Presidente e con l'approvazione della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- entrate derivanti da convenzioni:
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati.

Art. 17 - II Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il 31/12 dell'anno.

Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario deve essere pubblicato nel sito Internet dell'associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 18 - Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo statuto sono presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in prima

convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Il patrimonio che residuo dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 2 settembre 2000, a fini di utilità sociale. In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti ai suoi associati, amministratori e dipendenti.

Art 19 - Definizioni

In ogni punto di questo Statuto in cui ci si riferisce a frazioni (metà, un terzo, tre quinti, ...) di un numero di persone, esse vanno intese come "parte intera" arrotondata per difetto.

Nel presente Statuto con "maggioranza semplice" si intende la metà più uno dei voti mentre con "maggioranza qualificata" si intendono i due terzi.

Il termine "Socio" va inteso come sinonimo di "Associato".

Art. - 20 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 01/08, alla L 383/00 ed al Codice Civile.